



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA INDICATO IN
DICHIARAZIONE PRESENTATA TARDIVAMENTE**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 66 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Emilia-Romagna
- Pres. Salvadori
- Rel. Grechi

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 438 RIMBORSI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA -
RIMBORSI

I.V.A. - Credito d'imposta – Indicazione nella dichiarazione presentata
tardivamente – Irrilevanza – Onere probatorio a carico del contribuente –
Individuazione.

Massima

In tema di rimborsi, va riconosciuto il diritto al rimborso del credito Iva
risultante dal bilancio finale di liquidazione di una società, ancorché esposto
nella dichiarazione presentata oltre i termini normativamente stabiliti, a
condizione che venga fornita la prova della sussistenza del credito attraverso la
relativa documentazione contabile (registri Iva, fatture, liquidazioni periodiche,
invii telematici).

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
- Cod. civ., artt. 2946 e 2697

Conformità

- Cass. civ., SS.UU., n. 17757 del 08/09/2016
- Cass. civ., sez. 5, n. 12313 del 15/06/2016
- Cass. civ., sez. 5, n. 14297 del 25/05/2021

Anno pubb.

- 2025